



Processo penale e giustizia n. 5 | 2019

# Scenari

## *Overviews*

# NOVITÀ LEGISLATIVE INTERNE

## NATIONAL LEGISLATIVE NEWS

di Ada Famiglietti

### MODIFICHE AL CODICE PENALE, AL CODICE DI PROCEDURA PENALE E ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA DELLE VITTIME DI VIOLENZA DOMESTICA E DI GENERE

(L. 19 luglio 2019, n. 69)

La l. 19 luglio 2019, n. 69 (G.U., Sr. gen., 25 luglio 2019, n. 173) denominata “Codice Rosso”, in ossequio alla direttiva 2012/29/UE, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato, intende potenziare gli strumenti delle indagini e dell’azione giudiziaria nei procedimenti relativi ai delitti di violenza domestica e di genere. Sono due le aree operative del provvedimento: da un lato, l’inasprimento sanzionatorio e l’introduzione di nuove fattispecie criminose per contrastare l’espansione di violenze, maltrattamenti e femminicidi; dall’altro, il potenziamento del “fattore tempo” per garantire l’immediata instaurazione e prosecuzione del procedimento penale, prevedendo l’adozione, ove necessario e senza ritardi, di eventuali provvedimenti di protezione delle vittime.

La legge approvata si compone di 21 articoli, che individuano un catalogo di reati attraverso i quali si esercita la violenza domestica e di genere. In particolare, essa viene ricondotta alle seguenti fattispecie: maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572 c.p.); violenza sessuale, aggravata e di gruppo (artt. 609-bis, 609-ter e 609-octies c.p.); atti sessuali con minorenne (art. 609-quater c.p.); corruzione di minorenne (art. 609-quinquies c.p.); atti persecutori (art. 612-bis c.p.); diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti (art. 612-ter c.p.); lesioni personali aggravate e deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (artt. 582 e 583-quinquies, c.p., aggravati ai sensi dell’art. 576, comma 1, nn. 2, 5 e 5.1, e ai sensi dell’art. 577, comma 1, n. 1, e comma 2).

Sotto il profilo processuale, l’art. 347, comma 3, c.p.p. è novellato, stabilendo che, relativamente ai delitti di violenza domestica e di genere, la polizia giudiziaria, acquisita la notizia di reato, riferisce immediatamente al pubblico ministero, anche in forma orale; in tali ipotesi, alla comunicazione orale seguirà senza ritardo quella scritta. Viene così interpolata la norma che prevedeva questa possibilità solo per i gravi delitti indicati nell’art. 407, comma 2, lett. a), nn. 1-6, c.p.p. (tra i quali l’omicidio e i reati di associazionismo mafioso o con finalità di terrorismo) e, in ogni caso, quando sussistono ragioni di urgenza, con una presunzione assoluta di “urgente trattazione” per le citate condotte criminose.

Parallelamente, è inserito nell’art. 362 c.p.p., relativo all’assunzione di informazioni da parte del p.m., un nuovo comma 1-ter, a norma del quale, il pubblico ministero, entro tre giorni dall’iscrizione della notizia di reato, assume informazioni dalla persona offesa o da chi ha denunciato i fatti di reato. Attualmente, il codice di rito non specifica un termine entro il quale il p.m. debba procedere all’assunzione di informazioni dalle persone che possono riferire circostanze utili ai fini delle indagini, e la riforma introduce tale limite temporale esclusivamente per i reati di violenza domestica e di genere. Il termine di tre giorni può essere prorogato solo in presenza di imprescindibili esigenze di tutela di minori di anni diciotto o della riservatezza delle indagini, anche nell’interesse della persona offesa. Si tratta, però, di una disposizione avente scarsa portata precettiva, non essendo previsto alcun rimedio o sanzione all’eventuale “inerzia” dell’organo requirente.

Viene poi integrato il contenuto dell’art. 370 c.p.p., sugli atti di indagine compiuti direttamente e delegati dal p.m., con l’inserimento di due nuovi commi (2-bis e 2-ter), a norma dei quali, nei procedimenti relativi ai reati di maltrattamenti, violenza sessuale, atti persecutori e lesioni aggravate, commessi in contesti familiari o nell’ambito di relazioni di convivenza, la polizia giudiziaria procede senza ritardo al compimento degli atti di indagine delegati dal pubblico ministero, ponendo, sempre senza ritardo, a disposizione del p.m. la documentazione delle attività svolte.

Altro importante segmento di modifica interessa la protezione delle vittime dei reati di violenza di genere. La Relazione di accompagnamento segnala la necessità di colmare il vuoto di tutela presente nei casi in cui la vittima non sia ritenuta “particolarmente vulnerabile”, ai sensi dell’art. 90-*quater* c.p.p., introdotto dal d.lgs. 15 dicembre 2015, n. 212.

In particolare, la riforma novella l’art. 90-*bis* c.p.p., relativo alle informazioni che devono essere fornite alla persona offesa dal reato, sin dal primo contatto con l’autorità procedente: alle informazioni sulle strutture sanitarie presenti sul territorio, sulle case famiglia, sui centri anti-violenza e sulle case rifugio vengono aggiunte quelle sui servizi di assistenza alle vittime di reato.

Le medesime finalità di difesa delle vittime sono perseguite attraverso la modifica dell’art. 90-*ter* c.p.p., con la comunicazione obbligatoria alla persona offesa da un reato di violenza domestica o di genere, e al suo difensore, dell’adozione di provvedimenti di scarcerazione, di cessazione della misura di sicurezza detentiva, di evasione. Rispetto alla formulazione previgente, che prevedeva tale comunicazione per tutti i reati commessi con violenza alla persona, ma solo previa richiesta della vittima, la riforma aggiunge l’obbligo di comunicazione per le vittime degli specifici delitti di violenza domestica.

Degna di nota è anche l’innovazione dell’art. 190-*bis* c.p.p., dedicato ai requisiti della prova nei casi particolari. In base alla nuova formulazione, il divieto di ripetibilità in dibattimento delle dichiarazioni assunte nella sede incidentale, ai sensi dell’art. 190-*bis*, comma 1-*bis*, non è più limitato ai casi in cui il dichiarante sia minore di sedici anni e testimone di alcuni reati, ma viene esteso a tutti i testimoni minorenni. Nella versione previgente, la norma interessava i soli infrasedicenni e le persone offese in condizione di particolare vulnerabilità, per effetto delle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 212 del 2015.

Con la legge in commento si riconosce, invece, la necessità di limitare il numero delle dichiarazioni sia del testimone minorenni sia della vittima vulnerabile, evitando ripetizioni che possono pregiudicare la serenità del dichiarante. In tal modo il legislatore del 2019 ha colmato un vuoto di tutela, ponendo le basi per uno statuto uniforme del testimone debole nel processo penale.

Importanti novità interessano anche le misure cautelari; in primo luogo, è modificato l’art. 275, comma 2-*bis*, c.p.p. sui criteri di scelta. In esso, attualmente si prevede che la custodia cautelare in carcere non possa più essere applicata se il giudice ritenga che, «*all’esito del giudizio*», la pena detentiva «*irrogata*» non sarà superiore a tre anni. Tale previsione non trova applicazione con riguardo ad una serie di reati: l’incendio boschivo (art. 423-*bis* c.p.), i maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572 c.p.), il furto in abitazione o con strappo (art. 624-*bis* c.p.) e lo stalking (art. 612-*bis* c.p.). Ad essi la legge in commento aggiunge l’ipotesi di «*Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti*», disciplinata dall’art. 612-*ter* c.p. ed introdotta per arginare il grave fenomeno del c.d. *revenge porn*.

Per consentire al giudice di garantire il rispetto della misura cautelate del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, di cui all’art. 282-*ter* c.p.p., sono estese le procedure di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici (c.d. braccialetto elettronico), già previste dall’art. 275-*bis* c.p.p. per la misura degli arresti domiciliari.

La l. n. 69 del 2019 interviene, altresì, sull’art. 282-*quater* c.p.p., disponendo che dell’applicazione delle misure dell’allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, debba essere data comunicazione anche al difensore della stessa. È modificato, inoltre, l’art. 299 c.p.p., in base al quale, nei procedimenti aventi ad oggetto delitti commessi con violenza alla persona, la revoca o la sostituzione di misure coercitive o interdittive a carico dell’indagato debba essere immediatamente comunicata, oltre che al difensore, anche alla persona offesa.

Infine, in base al nuovo testo dell’art. 659 c.p.p., il pubblico ministero, chiamato a dare esecuzione ai provvedimenti del giudice di sorveglianza, deve immediatamente comunicare la scarcerazione del condannato alla persona offesa da un delitto di violenza domestica e di genere e al suo difensore. Il p.m. procederà alla comunicazione attraverso la polizia giudiziaria.

L’art. 17 modifica l’art. 13 ord. penit., che prevede la possibilità per i condannati per delitti sessuali in danno di minori, di sottoporsi a un trattamento psicologico con finalità di recupero e di sostegno, suscettibile di valutazione ai fini della concessione dei benefici penitenziari. La legge approvata aggiunge al catalogo di reati in oggetto, i delitti di: maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572 c.p.), deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (art. 583-*quinquies* c.p.) e *stalking* (art. 612-*bis* c.p.).

Si interviene anche sulle norme att. c.p.p., inserendo l’art. 64-*bis*, in base al quale, se sono in corso procedimenti civili di separazione dei coniugi o cause relative ai figli minori di età o relative alla potestà genitoriale, il giudice penale deve trasmettere, senza ritardo, al giudice civile copia dei seguenti

provvedimenti, adottati in relazione a un procedimento penale per un delitto di violenza domestica o di genere: ordinanze relative a misure cautelari personali, avviso di conclusione delle indagini preliminari, provvedimento di archiviazione, sentenza.

Sul versante sostanziale si introducono quattro nuove fattispecie incriminatrici. In primo luogo, l'art. 558-bis c.p. disciplina il delitto di costrizione o induzione al matrimonio, che punisce con la reclusione da uno a cinque anni, chiunque: «con violenza o minaccia costringe una persona a contrarre vincolo di natura personale o una unione civile»; ovvero «la induce a contrarre matrimonio o unione civile, approfittando delle condizioni di vulnerabilità o di inferiorità psichica o di necessità di una persona, con abuso delle relazioni familiari, domestiche, lavorative o dell'autorità derivante dall'affidamento della persona per ragioni di cura, istruzione o educazione, vigilanza o custodia». Si stabilisce che il reato è punito anche quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia. Il nuovo art. 558-bis c.p. reca poi le circostanze aggravanti del reato di matrimonio forzato; in particolare, la pena è aumentata se i fatti sono commessi in danno di un minore di anni diciotto, ed è da due a sette anni di reclusione se i fatti sono commessi in danno di un minore di anni quattordici.

Significativa è anche l'introduzione del delitto di «Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti», disciplinata dall'art. 612-ter c.p., che punisce con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 5.000 a euro 15.000, la condotta di «chiunque, dopo averli realizzati o sottratti, invia, consegna, cede, pubblica o diffonde, senza l'espresso consenso delle persone interessate, immagini o video sessualmente espliciti, destinati a rimanere privati». L'art. 612-ter c.p. punisce, altresì, con la stessa pena «la diffusione – posta in essere da soggetto diverso da quello che per primo ha diffuso il materiale illecito – di immagini o video privati sessualmente espliciti senza il consenso delle persone rappresentate al fine di recare loro nocimento». In tal caso, si segnala la difficoltà di provare l'effettiva conoscenza da parte del “condivisore” della mancanza di consenso da parte della vittima. La fattispecie è aggravata se i fatti sono commessi nell'ambito di una relazione affettiva, anche cessata, ovvero mediante l'impiego di strumenti informatici.

Lungamente atteso anche il reato di deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso, disciplinato dall'art. 583-quinquies c.p. e punito con la reclusione da otto a quattordici anni. La condanna ovvero l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'art. 444 c.p.p. per il reato di sfregio comporta l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all'amministrazione di sostegno. Quando, per effetto del delitto in questione, si provoca la morte della vittima, la pena è l'ergastolo.

Altra novità concerne l'art. 387-bis c.p., che disciplina il reato di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa. La nuova fattispecie punisce con la reclusione da sei mesi a tre anni chiunque violi gli obblighi o i divieti derivanti dal provvedimento che applica le misure cautelari dell'allontanamento dalla casa familiare (art. 282-bis c.p.p.) e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (art. 282-ter c.p.p.) o l'ordine di allontanamento d'urgenza dalla casa familiare (art. 384-bis c.p.p.).

Sul versante sanzionatorio, si segnala un consistente inasprimento di pene già previste dal codice sostanziale. A tal fine, il delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi, da un intervallo compreso tra un minimo di due a un massimo di sei anni, subisce un incremento da un minimo di tre a un massimo di sette anni di reclusione. Analogamente, lo *stalking* passa da un minimo di sei mesi e un massimo di cinque anni a un minimo di un anno e un massimo di sei anni e sei mesi di reclusione. La violenza sessuale è punita da sei a dodici anni, mentre prima era prevista la pena da un minimo di cinque a un massimo di dieci anni. Infine, la violenza sessuale di gruppo è punita da un minimo di otto anni a un massimo di quattordici anni, a fronte dei precedenti minimo sei anni e massimo dodici anni di reclusione.

In relazione alla violenza sessuale viene esteso il termine concesso alla persona offesa per sporgere querela, dagli attuali sei mesi a dodici mesi, ed incrementate le aggravanti ove il reato sia commesso in danno di minorenne. Inoltre, è stata inserita un'ulteriore circostanza aggravante per il delitto di atti sessuali con minorenne: la pena è aumentata fino a un terzo quando gli atti sono posti in essere con individui minori di 14 anni, in cambio di denaro o di qualsiasi altra utilità, pure solo promessa. Nell'omicidio viene estesa l'applicazione delle circostanze aggravanti, facendovi rientrare anche le relazioni personali.

È modificata, inoltre, la sospensione condizionale della pena: qui il novellato art. 165 c.p. prevede che, relativamente ai reati di violenza domestica e di genere, la concessione del beneficio è comunque

subordinata alla partecipazione a specifici percorsi di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i medesimi reati. Gli oneri derivanti dalla partecipazione a tali corsi di recupero sono a carico del condannato.

Si prevede, inoltre, l'attivazione di specifici corsi di formazione per il personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e della Polizia penitenziaria, che esercita funzioni di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, in relazione alla prevenzione e al perseguimento dei reati di violenza domestica e di genere. I corsi dovranno essere attivati dagli istituti di formazione dei diversi corpi, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge, e sulla base di contenuti omogenei che dovranno essere individuati con decreto del Presidente del Consiglio, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione, dell'interno, della giustizia e della difesa. Per il personale individuato dalle diverse amministrazioni, la frequenza dei corsi è obbligatoria.

In materia di riparto di somme tra le regioni per il rafforzamento della rete dei servizi territoriali, dei centri antiviolenza e dei servizi di assistenza alle donne vittime di violenza, la riforma elimina la previsione che imponeva di riservare un terzo dei fondi disponibili all'istituzione di nuovi centri e di nuove case-rifugio. Conseguentemente, nel riparto annuale tra le regioni si dovrà solo perseguire l'obiettivo di redistribuire i centri antiviolenza e le case-rifugio in ogni regione.

Inoltre, è modificato il d.lgs. 9 novembre 2007, n. 204 (Attuazione della direttiva 2004/80/CE relativa all'indennizzo delle vittime di reato); si individua nella procura della Repubblica presso il tribunale, in sostituzione della procura presso la Corte d'appello, l'autorità di assistenza cui rivolgersi quando il reato che dà diritto all'indennizzo sia stato commesso nel territorio di uno Stato membro dell'Unione europea e il richiedente l'indennizzo sia stabilmente residente in Italia.

Infine, in materia di fondo per l'indennizzo delle vittime dei reati intenzionali violenti di cui al d.lgs. n. 204 del 2007, si inserisce anche il nuovo reato di deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (art. 583-*quinquies* c.p.).

L'ultima disposizione reca la clausola di invarianza finanziaria; le amministrazioni dovranno provvedere all'attuazione della legge con le risorse disponibili a legislazione vigente.

\* \* \*

#### CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL D.L. 14 GIUGNO 2019, N. 53, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA

(L. 8 agosto 2019, n. 77)

E' entrata in vigore la l. 8 agosto 2019, n. 77 (G.U., Sr. gen., 9 agosto 2019, n. 186) di conversione con modificazioni del d.l. 14 giugno 2019, n. 53, noto come «*decreto sicurezza-bis*». Tale legge si pone in linea di continuità con il d.l. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modificazioni dalla l. 1 dicembre 2018, n. 132.

Sono tre le direttrici d'intervento del provvedimento, corrispondenti ai capi in cui è suddiviso il decreto: contrasto all'immigrazione illegale, ordine e sicurezza pubblica (capo I); potenziamento dell'efficacia dell'azione amministrativa a supporto delle politiche di sicurezza (capo II); contrasto alla violenza in occasione di manifestazioni sportive (capo III).

Il capo I racchiude alcune disposizioni dedicate al contrasto dell'immigrazione irregolare. A tal fine l'art. 1 modifica l'art. 11 t.u. immigrazione, recante le misure sui controlli alle frontiere, introducendo il nuovo comma 1-*ter*. La norma conferisce al Ministro dell'Interno – di concerto con i Ministri della difesa e dei trasporti, e informato il Presidente del Consiglio – il potere di emanare provvedimenti volti a vietare o limitare l'ingresso, il transito o la permanenza nelle acque territoriali di navi (escluse quelle militari o in servizio governativo non commerciale), laddove ricorrano due ordini di presupposti alternativi: «*motivi di ordine e sicurezza pubblica*»; passaggio offensivo di nave straniera nelle acque territoriali, nel caso in cui tale nave effettui «*il carico o lo scarico di [...] persone in violazione delle leggi di immigrazione vigenti nello Stato costiero*».

L'art. 2 d.l. n. 53 del 2019, come modificato dalla l. n. 77 del 2019, interviene sull'art. 12 t.u. immigrazione, ossia la fattispecie incriminatrice del c.d. favoreggiamento dell'immigrazione irregolare, introducendo un nuovo comma 6-*bis*. Si stabilisce che nei confronti del comandante e dell'armatore della nave,

quale responsabile solidale, è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da 150 mila a 1 milione di euro. È sempre prevista, inoltre, la sanzione accessoria della confisca della nave, utilizzata per commettere la violazione, con immediato sequestro cautelare. A seguito di provvedimento definitivo di confisca, sono imputabili all'armatore e al proprietario della nave gli oneri di custodia delle imbarcazioni sottoposte a sequestro cautelare. Si applicano, in assenza di ulteriori specificazioni, le regole generali sul sequestro cautelare e la confisca amministrativa di cui agli artt. 13, 19 e 20, l. 24 novembre 1981, n. 689.

Sotto il profilo processuale, si segnalano le modifiche apportate all'art. 51 c.p.p.: la competenza delle procure distrettuali, fino ad oggi prevista soltanto per i reati di associazione finalizzata a commettere le ipotesi aggravate di favoreggiamento dell'immigrazione irregolare, è estesa anche ai casi di associazione diretta a commettere la fattispecie "base" di cui all'art. 12, comma 1, t.u. immigrazione. Per effetto della stessa modifica, nell'ambito delle indagini per il reato associativo in questione sarà possibile disporre intercettazioni, ai sensi dell'art. 266, comma 2-bis, c.p.p.

Con l'obiettivo di potenziare le «attività di contrasto del delitto di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina», è autorizzata una spesa complessiva 3 milioni di euro, nel triennio 2019-2021, al fine di incentivare le operazioni di polizia sotto copertura, ai sensi dell'art. 9, l. 16 marzo 2006, n. 146.

Dall'art. 6 in poi, oggetto del provvedimento è la gestione dell'ordine pubblico durante le manifestazioni di protesta e sportive. Si introduce una nuova fattispecie delittuosa, che punisce «chiunque, nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, utilizza – in modo da creare concreto pericolo a persone o cose – razzi, fuochi artificiali, petardi od oggetti simili, nonché facendo ricorso a mazze, bastoni o altri oggetti contundenti o comunque atti ad offendere». Nelle manifestazioni pubbliche e aperte al pubblico, è vietato l'uso dei caschi o di qualsiasi altro dispositivo che renda irricognoscibile una persona.

Sono, inoltre, previste aggravanti «qualora i reati siano commessi nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico». In particolare, viene estesa l'aggravante ad effetto comune dell'art. 339, comma 1, c.p. ai casi in cui i reati previsti dagli artt. 336, 337 e 338 c.p. (violenza, minaccia, resistenza a pubblico ufficiale o a corpo politico, amministrativo o giudiziario) siano commessi «nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico». Sono, altresì, inasprite le pene per oltraggio a pubblico ufficiale.

Al reato di interruzione di pubblico ufficio o servizio, di cui all'art. 340 c.p., viene aggiunta un'ipotesi aggravata, secondo cui quando la condotta «è posta in essere nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, si applica la reclusione fino a due anni». Ancora, l'aggravante ad effetto comune prevista per il delitto di devastazione e saccheggio viene estesa ai casi in cui lo stesso è commesso «nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico».

Infine, vengono apportate analoghe modifiche al delitto di danneggiamento (art. 635 c.p.): l'ipotesi in cui il fatto sia commesso «nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico» vede un aumento di pena significativo, da uno a cinque anni, anziché da sei mesi a tre anni, nel nuovo comma 2. A tale ipotesi viene estesa la previsione dell'art. 635, ult. comma, c.p., che subordina la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione delle conseguenze del reato o alla prestazione di lavori di pubblica utilità.

Il capo II del decreto racchiude una serie di disposizioni dedicate al «potenziamento dell'efficacia dell'azione amministrativa a supporto delle politiche di sicurezza». Per quanto specificamente rileva il settore penale, si segnalano le «misure straordinarie per l'eliminazione dell'arretrato relativo all'esecuzione delle sentenze penali di condanna definitive», anche mediante l'uso di strumenti telematici. A tal fine viene autorizzata l'assunzione, da parte del Ministero della giustizia, di un contingente fino ad 800 unità di personale amministrativo, con contratti a tempo determinato di durata annuale.

Il successivo art. 9, rubricato «Rifissazione e proroga di termini in materia di protezione di dati personali e intercettazioni», posticipa al 31 dicembre 2019, il termine di applicazione delle norme in materia di intercettazioni introdotte dal d.lgs. 29 dicembre 2017, n. 216.

Si proroga, inoltre, al 31 dicembre 2019 la scadenza per l'adozione, da parte del Governo, di uno specifico regolamento per individuare le modalità di attuazione dei principi del Codice in materia di protezione dei dati personali, in tema di trattamento dei dati effettuato per le finalità di polizia dal Centro elaborazioni dati (CED) del Dipartimento della pubblica sicurezza e da organi, uffici o comandi di polizia, con particolare riferimento agli adattamenti che si impongono nella parte in cui si prevede l'accesso al citato CED da parte del personale dei Corpi e dei servizi di polizia municipale, per verificare eventuali provvedimenti di ricerca o di rintraccio esistenti nei riguardi delle persone controllate.

L'ultimo capo del provvedimento riguarda le disposizioni per il «contrasto alla violenza in occasione di

*manifestazioni sportive*», con misure sia preventive, sia repressive dei fenomeni considerati.

L'art. 13 introduce una serie di modifiche alla l. 13 dicembre 1989, n. 401, recante le disposizioni per la «*tutela della correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive*». Viene anzitutto riscritta la disciplina dei presupposti del Daspo, con l'aumento della durata dei divieti e delle prescrizioni, che, per i recidivi, passa dal minimo di sei al massimo di dieci anni, a fronte degli attuali cinque e otto anni. Per coloro che violano il divieto, il periodo massimo di durata della misura è innalzato dagli attuali otto a dieci anni. È prevista, inoltre, la facoltà per il questore di applicare, congiuntamente, anche le misure di prevenzione di cui all'art. 3, comma 4, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (c.d. codice antimafia). La disciplina del Daspo viene altresì estesa ai casi in cui i reati di violenza e resistenza di cui agli artt. 336, 337 c.p., nonché quello di lesioni personali *ex art. 583-quater c.p.*, vengano commessi nei confronti degli arbitri e dei loro assistenti.

Si estende l'applicabilità del fermo di indiziato di delitto ai reati commessi in occasione o a causa delle manifestazioni sportive, modificando l'art. 77 d.lgs. n. 159 del 2011, ed estendendo le ipotesi speciali di fermo di indiziato di delitto, al di fuori dei limiti di cui all'art. 384 c.p.p.

Si rende, inoltre, permanente la disciplina dell'arresto differito per determinati reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive. In particolare, viene modificato l'art. 10 d.l. 20 febbraio 2017, n. 14, recante «*Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città*», eliminando le disposizioni di cui ai commi 6-ter e 6-quater che, per taluni reati con arresto obbligatorio o facoltativo, prevedevano la temporaneità della c.d. flagranza differita. Pertanto il peculiare regime di estensione dello stato di "quasi-flagranza" *ex art. 382 c.p.p.* anche a «*colui il quale, sulla base di documentazione video fotografica dalla quale emerga inequivocabilmente il fatto, ne risulta autore, sempre che l'arresto sia compiuto non oltre il tempo necessario alla sua identificazione e, comunque, entro le quarantotto ore dal fatto*» diventa permanente, limitatamente alle ipotesi ivi previste.

Si introduce, nell'art. 61 c.p., anche una nuova circostanza aggravante comune: «*11-speties) L'aver commesso il fatto in occasione o a causa di manifestazioni sportive o durante i trasferimenti da o verso i luoghi in cui si svolgono dette manifestazioni*». Inoltre, la stessa norma interviene sull'art. 131-bis c.p. ed esclude la particolare tenuità del fatto rispetto ai delitti puniti con pena superiore nel massimo a due anni e sei mesi di reclusione, commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive.

Infine, con l'obiettivo di contrastare il c.d. "bagarinaggio", ossia la rivendita abusiva di titoli di accesso alle manifestazioni sportive, è eliminato il riferimento ai luoghi di vendita, al fine di punire ogni vendita non autorizzata, anche se realizzata per via telematica.